

DIREZIONE PROVINCIALE DI: CALTANISSETTA
UFFICIO TERRITORIALE DI: CALTANISSETTA

Registrazione di Atto Privato

Il 02/04/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXK, serie 3, numero 277

data di stipula: 15/03/2025

ident.vo telematico: TXK25L000277000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92076510855

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92076510855				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 209,04

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



**VERBALE APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE DA ORDINARIO A ETS ENTE
DEL TERZO SETTORE**

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2025 alle ore 1930 presso la sede legale dell'associazione Parola della grazia Caltanissetta sita in via Borremans n. 12 si e' riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione delle modifiche dei seguenti articoli art. 3, art. 13 e art. 14 e art 17. Vengono aggiunti l'art. 7bis e l' art.18 allo statuto sociale, per la modifica dalla associazione ordinaria Parola della Grazia Caltanissetta a Parola della Grazia Caltanissetta ETS ente del terzo settore ;
2. Iscrizione al R.U.N.T.S. " Registro unico nazionale del terzo settore.

Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione Parola della Grazia Caltanissetta "PdG Caltanissetta" Sig. Gaspare Maniscalco, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il sig. Salvatore Palmeri a svolgere le funzioni di Segretario. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto, che sono presenti n. 7 associati in proprio, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche allo statuto sociale regolarmente registrato dirette a modificare lo statuto dell'associazione ordinaria a E.T.S. cioè ente del terzo settore, ai sensi dlgs 2017/117.

Successivamente da lettura degli articoli modificati dello statuto secondo i requisiti di legge previsti.

Segue la discussione, diversi soci intervengono per manifestare la propria opinione e per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione l'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 2030.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE

Art.1 (Costituzione e denominazione sociale)

- 
1. È costituita l'Associazione Parola della Grazia “ **Associazione di Promozione sociale**”, in breve - **A.P.S.**” avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).
 2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
 3. L'inserimento dell'acronimo “APS” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
-
1. L'Associazione “**Associazione Parola della Grazia Caltanissetta - A.P.S.**” non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Art. 2 – Sede

La sede dell'A.P.S.” è in Caltanissetta Via Borremans n. 12. “L' A.P.S. può costituire sedi locali su tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 3 – Scopi e Attività

1. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione:
 - a) promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato;
 - b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
 - c) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela;

- 
- d) promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale, finalizzare, la formazione alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - e) promuovere incontri e scambi con altre associazioni in Italia e all'estero;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - h) accoglienza umanitaria ed inserimento sociale dei migranti, sostenere e promuovere l'integrazione degli stranieri, in particolare dei minori e delle donne quali soggetti portatori di diritti e nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni allo scopo promosse, favorire dell'inclusione e l'integrazione;
 - i) riqualificazione e acquisizione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - j) l'incontro con le scuole, apertura ad altre realtà culturali religiose del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
 - k) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona, formazione volta a favorire la riabilitazione l'inclusione sociale.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- 
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - h) h) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - i) i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
3. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017



4. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

5. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 4 **Durata** La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Il numero dei membri dell'associazione è illimitato.

Art. 5. **Soci.** Il presente Statuto si ispira ai più ampi principi di democrazia interna e pertanto tutti gli associati hanno diritto di voto per tutto quanto le norme c.c. e lo Statuto Sociale fa rientrare nelle prerogative dell'Assemblea degli associati. Per gli associati minori di età il diritto di voto potrà essere esercitato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Tutti gli associati hanno diritto di accedere alle cariche sociali senza alcuna limitazione.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Benemeriti.

1 Soci Ordinari possono essere sia persone fisiche, anche minori di età, sia persone giuridiche ed enti pubblici o privati, nella persona del loro legale rappresentante o di un loro procuratore appositamente nominato. Chi intende associarsi deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La sola presentazione della domanda di ammissione significa, da parte del richiedente, incondizionata approvazione ed accettazione del presente Statuto, del Regolamento interno nonché dei fini associativi. Assume la qualifica di Socio Ordinario chi, avendo presentato la domanda di ammissione ed avendo versato la quota associativa, venga ammesso dal Consiglio Direttivo con propria delibera insindacabile ed inappellabile.

Il Consiglio Direttivo, nel decidere su una domanda di ammissione, potrà chiedere un parere all'Assemblea generale dei Soci.

1 Soci Benemeriti possono essere persone fisiche che vengono scelte dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, per particolari meriti o rappresentatività nel campo religioso, ovvero per i notevoli contributi in opere o donazioni a favore dell'Associazione; non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua e non hanno diritto di voto in assemblea.

La quota associativa ha validità per i dodici mesi successivi al versamento della stessa, ovvero alla precedente scadenza. Entro il mese di dicembre di ogni anno solare il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare della quota associativa per tutti i versamenti che verranno effettuati nell'anno solare successivo. In mancanza della delibera, resta in vigore per un altro anno la quota associativa in essere per l'anno solare precedente.

I Soci vengono registrati in un apposito Registro dei Soci, sia pure sotto forma di archivio elettronico, con le modalità stabilite dal Regolamento interno.

Le prestazioni di servizi sono effettuate agli associati in conformità alle finalità istituzionali.

La qualità di Socio si perde al verificarsi di almeno una delle seguenti cause:

a) recesso;

b) morosità;

c) decesso;

d) radiazione.

Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. La morosità comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei dodici mesi di validità dell'ultima quota associativa versata; il soggetto moroso può essere riammesso nell'Associazione dal Consiglio Direttivo con propria delibera insindacabile ed inappellabile. La radiazione di un Socio avviene nei casi in cui il Socio abbia commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione o che con la sua condotta abbia costituito ostacolo al buon andamento dell'Associazione; il socio radiato non può essere riammesso. Vista l'assenza dello scopo di lucro dell'Associazione, per nessun motivo i Soci che per qualunque causa abbiano perso la qualità di Socio possono chiedere la liquidazione della propria quota del patrimonio associativo, né la restituzione delle quote associative versate. Al fine di assicurare un'omogeneità di indirizzo ed una continuità gestionale, l'Associazione accetta e fa proprio il principio della cooptazione enunciato nei successivi articoli del presente Statuto.

6) Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea generale dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Vicepresidente,

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Tesoriere;



il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico, se nominati.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese anticipate dagli interessati per conto dell' Associazione nell'esplicazione del loro mandato e di quelle sostenute per l'espletamento dell'incarico. Per giustificati motivi, tuttavia, il Consiglio Direttivo può stabilire dei compensi periodici o una tantum per alcuni organi o per alcuni suoi membri.

7) Assemblea generale dei soci. L'Assemblea generale dei Soci è un organo collegiale. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di un'Assemblea successiva. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però ai sei mesi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. All'Assemblea ordinaria competono le seguenti funzioni:

a) approvare il bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo;

b) eleggere a maggioranza semplice dei voti, alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo;

c) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Ordinari, dello Statuto o del Regolamento interno e,

se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno;

deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'Ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto; qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno n. 3 Soci aventi diritto al voto. All'Assemblea straordinaria competono le seguenti funzioni:

a) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, dell'Atto costitutivo e, se esistente, del Regolamento interno;

b) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Benemeriti, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno;

c) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed all'eventuale nomina del liquidatore.

La convocazione all'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante

affissione di apposito avviso nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita; l'avviso può contenere anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli Soci a norma dell'art. 20 c.c. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci Benemeriti e solo i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri Soci, anch'essi in regola col pagamento della quota annua; non è ammesso cumulare più di una di delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene del caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. L'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario, anche non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

Ogni Socio ha un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed eventualmente si impegna a garantirne la segretezza.

In deroga a quanto previsto dall'art. 21 c.c., le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti, mentre le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide col voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 7 bis – Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

8) Presidente. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Presidente è rieleggibile senza limitazioni.

Il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente può agire in via d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio, ma tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l'altro verificare se nei casi sottopostigli sussistevano gli estremi d'urgenza tali da legittimare l'intervento.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento; il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore. Resta salva l'applicazione del principio della cooptazione di cui all'art. 10 del presente Statuto nel caso in cui le dimissioni o impedimento del Presidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

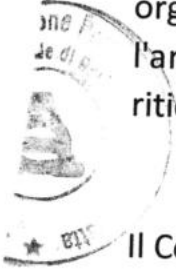
9) Vicepresidente. Il Presidente elegge fra i membri del Consiglio Direttivo il Vicepresidente.

Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Vicepresidente è rieleggibile senza limitazioni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

Il Vicepresidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vicepresidente, il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo un nuovo Vicepresidente. Resta salva l'applicazione del principio della cooptazione di cui all'art. 10 del presente Statuto nel caso in cui le dimissioni o l'impedimento del Vicepresidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

10) Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, è intestato dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione.



Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente, che restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono regolarmente eletti fra i Soci dai Soci stessi, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore a due; risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto un maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede il più anziano di adesione all'Associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo il Consiglio Direttivo:

- a) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei Soci e sul recesso degli stessi;
- b) definisce il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- c) stabilisce la quota associativa annua;
- d) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- e) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio; nomina il Tesoriere ed eventualmente il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico;
- g) pubblica e diffonde informazioni varie sull'attività dell'Associazione;
- h) decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno ed inoltre ogni qual volta il

Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è valida comunque quando sono presenti tutti i membri, ovvero se inviata per iscritto con almeno un giorno di anticipo tramite posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente, di persona o per delega, almeno la metà dei suoi componenti. Ogni membro non può che delegare un altro membro del Consiglio Direttivo e non è ammessa più di una delega per ciascun membro. Per ogni riunione può essere nominato un Segretario, anche non membro del Consiglio Direttivo ma comunque Socio, con la funzione di redigere il verbale della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

In caso di mancanza permanente, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per cooptazione da parte dei membri rimasti in carica. I membri cooptati, in numero tale da ripristinare il totale di quattro membri previsti per il funzionamento del Consiglio Direttivo, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei membri preesistenti, in modo tale che non venga interrotta la gestione dell'Associazione fino alla scadenza di ogni mandato intero.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente tutti i membri del Consiglio Direttivo, si applica il disposto dell'art.20 comma secondo c.c.

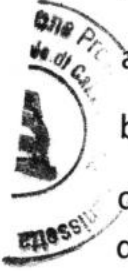
11) Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere. Il Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Tesoriere è rieleggibile senza limitazioni ed ha in consegna il patrimonio dell'Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, compiere le seguenti attività da esercitarsi con firma singola:

- a) firmare documenti contabili;
- b) acquistare e vendere merci e cose mobili in genere;
- c) emettere assegni sui conti correnti dell'Associazione, girare vaglia e assegni.

Il Tesoriere deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Tesoriere, il Presidente assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione del patrimonio e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento; il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore. Resta salva l'applicazione del principio della cooptazione di cui all'art. 10, del presente Statuto nel caso in cui le dimissioni o l'impedimento del Vicepresidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

12) Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 
- a) dalle quote associative;
 - b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
 - d) da eventuali contributi di terzi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 13 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15. Regime fiscale " L'associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria. L'associazione è costituita per finalità di pubblica utilità di cui all'art.3 DPR 26 ottobre 1972 n. 637 e all art. 25 lettera c) del Dpr 26.10.1972 n. 643".

Art. 16. Clausola Arbitrale . Nei limiti di legge, e nel rispetto del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra l'associazione ed i soci, oppure promossa da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'associazione ha sede legale su richiesta della parte più diligente.



Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile

Art. 18– Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Il presente documento viene sottoscritto dai soci ore 17:00 del 08.02.2025

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15. Regime fiscale " L'associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria. L'associazione è costituita per finalità di pubblica utilità di cui all'art.3 DPR 26 ottobre 1972 n. 637 e all art. 25 lettera c) del Dpr 26.10.1972 n. 643".

Art. 16. Clausola Arbitrale . Nei limiti di legge, e nel rispetto del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra l'associazione ed i soci, oppure promossa da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'associazione ha sede legale su richiesta della parte più diligente.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile

Art. 18- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Il presente documento viene sottoscritto dai soci ore 17:00 del 08.02.2025

[Handwritten signatures]
G. M. M. M.
S. M. M. M.
S. M. M. M.

[Handwritten signatures]
Guarneri
Assente
Griffi Elvira Permonante